

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLANI, ALBONI, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI,
BERTOLINI, DORINA BIANCHI, BURANI PROCACCINI, CAMI-
NITI, GIULIO CONTI, LEO, LISI, GIANNI MANCUSO, ANGELA
NAPOLI, PORCU, ROSITANI, VILLANI MIGLIETTA**

Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali

Presentata il 26 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefici che derivano dal coinvolgimento di animali da compagnia nel trattamento di disagi o di patologie anche sociali e relazionali dell'uomo.

Le attività e le terapie assistite dagli animali sono degli interventi progettati, che si differenziano fondamentalmente per la definizione degli obiettivi: nelle attività assistite dagli animali (AAA) tali terapie sono fondamentalmente di carattere educativo, ricreativo, ludico, mentre nelle terapie assistite dagli animali (TAA) sono di carattere sanitario/terapeutico.

La presenza degli animali accanto all'uomo può essere considerata una salu-

tare abitudine che consente di migliorare situazioni di *stress*, stati di frustrazione o crisi di umore. Il contatto, il rapporto con gli animali si è rivelato efficace nella modifica degli stati effettivi, nel miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello neuropsicologico che psicosociale. Dal punto di vista terapeutico la terapia assistita dagli animali può avere effetti benefici su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità.

Studi scientifici hanno dimostrato che nella riabilitazione fisica che prevede il coinvolgimento dell'animale, il paziente, soprattutto anziani e bambini, risulta es-

sere molto più motivato nel compiere il movimento richiesto, la seduta è più divertente ed il recupero più veloce.

Il coinvolgimento di animali ha inoltre una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'*handicap* psicofisico, ma in altre aree molto importanti come i ritardi psico-intellettivi, la difficoltà di apprendimento, nella terza età, nei soggetti tossicodipendenti; ciò perché la presenza degli animali stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività.

L'obiettivo della proposta di legge è quello di riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità come metodo di cura (in sinergia con rimedi specifici) delle attività e delle terapie assistite dagli animali, considerato che sia la letteratura scientifica in materia sia le esperienze

finora condotte hanno dato risultati tangibili; a tale scopo, nell'articolo 1 si individuano le finalità da raggiungere attraverso le attività e le terapie dagli animali di cui si dà definizione all'articolo 2.

Si prevede, inoltre, agli articoli 3 e 4, l'istituzione di una Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da esperti delle diverse discipline interessate, che provveda a: definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA e di TAA realizzate possano essere ammesse a valutazione e trarre da tali progetti indicazioni per l'individuazione di procedure *standard*; individuare le figure professionali specifiche; predisporre un apposito regolamento da sottoporre al Ministro della salute per la disciplina di ogni altro aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del riconoscimento ufficiale di esse.

L'articolo 5, infine, concerne la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi e ne definisce l'applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici. La presente legge promuove e sviluppa, pertanto, progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di animali da compagnia nel trattamento di patologie o di disagi anche sociali e relazionali dell'uomo.

ART. 2.

(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite dal Ministero della salute con il regolamento di cui all'articolo 4;

b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nel-

l'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti, o in altre strutture ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, costituita:

a) da un rappresentante del Ministero della salute;

b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

c) da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che abbiano una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

d) da un operatore esperto del settore dell'*handicap* con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;

e) da un esperto di etologia;

f) da un esperto in zooantropologia;

g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o suo delegato.

ART. 4.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione di cui all'articolo 3 predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'emanazione al Ministro della salute. Il regolamento dovrà definire:

a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e TAA;

b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o associazioni di cui alla lettera a);

c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);

d) i requisiti per assicurare il benessere psicofisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;

e) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione dei programmi di AAA e di TAA ammessi al finanziamento nonché i criteri per l'ammissibilità dei progetti di AAA e di TAA ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

ART. 5.

(Finanziamento dei progetti e copertura finanziaria).

1. Le domande di ammissione al finanziamento pubblico possono essere presentate dai soggetti, sia pubblici che privati, aventi le caratteristiche e i requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2002, 2003 e 2004, valutato in 2.500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021280